

**Programma di Cooperazione
dell'Accordo di Cooperazione scientifica
tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Italia**

**e
Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica di Albania**

In conformità alle disposizioni dell'Accordo tra il il Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia e il Ministero dell'Istruzione e dello Sport della Repubblica di Albania (in seguito denominati rispettivamente CNR e MoES), tutte le Parti hanno concordato il seguente programma di cooperazione.

**Articolo I
Forme di cooperazione**

Le Parti promuoveranno la cooperazione tra ricercatori italiani e albanesi e centri di ricerca attraverso le seguenti forme di cooperazione:

- Progetti comuni di ricerca;
- Seminari bilaterali.

**Articolo II
Progetti Comuni**

Questa modalità di cooperazione sarà condotta come segue:

- 2.1 L'Agenzia Nazionale per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione (NASRI) sarà l'Agenzia responsabile, per parte albanese, della realizzazione dei progetti /seminari congiunti e altre attività ad esse connesse.
- 2.2 Le Parti sosterranno finanziariamente fino a 10 progetti comuni di ricerca ogni anno effettuati su argomenti specifici con la partecipazione di scienziati provenienti da entrambi i Paesi e saranno concordati reciprocamente in anticipo da entrambe le Parti. La durata di un progetto comune di ricerca sarà di due anni.
- 2.3 Il bando per presentare proposte di progetti comuni di ricerca sarà pubblicato contemporaneamente da ciascuna Parte in Marzo ogni due anni con scadenza a Giugno dello stesso anno. Il primo bando per presentare proposte sarà pubblicato entro il mese di Luglio 2017 con scadenza 30 Settembre 2017.
- 2.4 I progetti comuni di ricerca dovranno iniziare a Gennaio 2018.



- 2.5 Le Parti a) concorderanno di utilizzare un modulo di domanda comune e dei criteri di valutazione comuni, b) tutte le domande verranno raccolte da ognuna delle Parti e valutate separatamente. Un mese dopo la fase di valutazione da parte di entrambe le Parti e lo scambio di liste di priorità, una Commissione congiunta composta da 4 membri di ciascuna Parte (per la controparte albanese ci saranno 2 membri provenienti da MoES e 2 membri da NASRI) deciderà, nel corso di una riunione che si terrà entro l'inizio del mese di dicembre ogni due anni, quali progetti saranno finanziati.
- 2.6 L'elenco dei progetti comuni di ricerca concordemente approvati sarà allegato al presente programma di cooperazione, una volta prodotto dalla Commissione congiunta.


Articolo III Seminari bilaterali

Questa modalità di cooperazione sarà condotta come segue:

- 3.1 Le Parti sosterranno, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'organizzazione di seminari scientifici congiunti su argomenti specifici con la partecipazione di scienziati da entrambi i paesi. I seminari scientifici congiunti dovranno essere concordati reciprocamente ogni anno da entrambe le Parti e saranno riunioni svolte su scala ridotta, di durata non superiore a una settimana.

Articolo IV Sostegno finanziario

Le condizioni finanziarie per i progetti comuni di ricerca approvati sono le seguenti:

- 4.1 Entrambi i paesi si impegnano a contribuire su base paritaria al finanziamento del programma, a seconda della disponibilità di fondi delle Parti.
- 4.2 Per ogni progetto, il CNR metterà a disposizione del gruppo di ricerca italiano ogni anno fino a € 2.500,00 e il MoES/NASRI forniranno fino a € 2.500,00 al gruppo albanese.
- 4.3 Le spese di viaggio (internazionali e nazionali) e alloggio dei partecipanti sono a carico del paese invitante.
- 4.4 Il sostegno dato dalle Parti ai gruppi di ricerca dovrà equilibrare le adeguate risorse di ogni team, ed è destinato a sovvenzionare i costi generali connessi alla natura internazionale dei progetti, i costi di viaggi internazionali (principalmente trasporto e spese per-diem). Ogni gruppo di ricerca può chiedere un sostegno supplementare ad altre istituzioni.
- 

4.5 Entrambe le Parti potranno rivalutare l'importo delle indennità in relazione all'inflazione e in conformità con le disposizioni vigenti in ciascun paese.

Articolo V Assicurazione medica

Il visitatore dovrà avere un'assicurazione che autorizzi il titolare al trattamento medico di emergenza gratuito nel paese ospitante. La responsabilità per la fornitura di un'adeguata assicurazione contro gli infortuni che possano verificarsi durante la permanenza nel paese ospitante sarà dell'Istituzione di provenienza.

La Parte ospitante fornirà al visitatore tutta l'assistenza organizzativa indispensabile in situazioni che richiedano tali misure.

Articolo VI Durata e cessazione


Il presente programma di cooperazione entrerà in vigore dalla data della sua firma.

Modifiche al presente programma di cooperazione possono essere proposte da entrambe le Parti, CNR e MoES. Tali modifiche entreranno in vigore quando CNR e MoES le avranno concordate in forma scritta.

Il presente programma di cooperazione rimane valido per tutta la durata effettiva dell'Accordo di Cooperazione Scientifica firmato da CNR e MoES.

Firmato il in tre originali, in lingua italiana, albanese e inglese, tutte ugualmente valide. In caso di divergenze di interpretazione, il testo inglese prevarrà.

Per
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
d'Italia



Presidente
Massimo Inguscio

Per
Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport
della Repubblica di Albania



Ministro
Lindita Nikolla